



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore della Divisione V "Sistemi di Valutazione Ambientale"

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Permesso di Ricerca in concessione "Cime" per zinco e piombo e associati. Decreto di esclusione dalla VIA n. 91 del 12/05/2020.
<i>Procedimento</i>	Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla condizione ambientale n. 1
<i>ID Fascicolo</i>	5612
<i>Proponente</i>	Energia Minerals (Italia) S.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVA n. 125 del 11 dicembre 2020

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto direttoriale prot. CRESS REGISTRO.DECRETI.R.0000222 del 21 luglio 2020 contenente la Direttiva di III livello della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS), registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 228 in data 28 luglio 2020;

VISTO l'articolo 6, comma 1. lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 28 e 29 del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modificazioni inerenti alle attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO in particolare l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006 che prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO l'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. 2 del 04 gennaio 2018 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nominata con D.M. n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 91 del 12 maggio 2020 di esclusione dalla procedura di VIA relativo al Permesso di Ricerca in concessione "Cime" per zinco e piombo e associati, condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni contenute nell'art.1 (prescrizioni da 1 a 4);

VISTA in particolare la prescrizione n.1 del Decreto Direttoriale n. 91 del 12 maggio 2020, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che recita:

“prima dell'inizio dei lavori venga effettuato un periodo di osservazione della durata di sei mesi, da APRILE a OTTOBRE, per accertare l'eventuale presenza di chiroteri dandone comunicazione all'Ente Gestore del Parco Regionale Orobie bergamasche”;

VISTA la nota del 5 ottobre 2020, acquisita al prot. n. 81566/MATTM del 14 ottobre 2020, con la quale la società Energia Minerals (Italia) S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., domanda per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n.1 impartita con il Decreto Direttoriale n. 91 del 12 maggio 2020 di esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale del progetto “Permesso di Ricerca in concessione "Cime" per zinco e piombo e associati”;

CONSIDERATO che, in allegato alla citata nota, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione tecnica:

- I° relazione illustrativa del 1 ottobre 2020 a cura della società Hattusas S.r.l. incaricata dal Proponente;
- Monitoraggio chiroterologico ai fini valutativi per le attività del programma lavori relativi al permesso di ricerca in concessione “Cime”, Oltre il Colle (BG), a cura di Hattusas Srl incaricata dal Proponente;

VISTA la nota prot. 87248 /MATTM del 28 ottobre 2020 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che l'Ente gestore del parco Regionale Orobie Bergamasche risulta ente vigilante nell' ottemperanza alla prescrizione n. 1;

VISTA la nota prot. 2.149 del 24 novembre 2020, acquisita con prot. n. 99170/MATTM del 30 novembre 2020, con cui l'Ente gestore del parco Regionale Orobie Bergamasche, in qualità di ente vigilante individuato della condizione ambientale n. 1, ha trasmesso le proprie osservazioni in relazione alla verifica di ottemperanza per la condizione ambientale n. 1, rilevando di fatto le seguenti criticità:

- “a fronte della richiesta di un periodo di monitoraggio di sei mesi, ovvero dell'avvio delle attività nel mese di maggio, vista anche l'imprevista emergenza sanitaria come specificato nella relazione, sono stati effettuati solo tre rilevamenti bio-acustici (uno per ciascun dei tre

- siti d'indagine prescelti) effettuati tra agosto e settembre;
- in riferimento agli esiti dei rilevamenti, non si ritiene venga fornito il dettaglio delle esatte specie rilevate e informazioni sulla loro abbondanza, ancorché stimata, per ciascuno dei siti indagati; è infatti operato unicamente il riscontro di chirotteri nell'intorno dei portali di accesso alle miniere escludendo la loro presenza entro le gallerie artificiali, pur dichiarando di non avere direttamente indagato le stesse;
 - quanto alle specie presenti, l'Ente gestore del Parco delle Orobie ritiene sia stato semplicemente riportato un elenco generale (Tabella 2, pag. 13), senza che per ciascuna entità siano stati elencati luoghi e date di rilevamento; l'elenco corrisponde inoltre esattamente all'elenco delle 20 specie riportate come presenti nell'intera ZPS IT2060401 "Parco Regionale Orobie Bergamasche" (vedasi relativo Piano di gestione), senza effettivo riscontro di ritrovamento;
 - l'Ente Gestore del Parco delle Orobie Bergamasche rileva che alla luce delle modalità di rilevazione dei chirotteri, le indicazioni e considerazioni espresse in merito a possibili misure di tutela appaiano generiche e, in alcuni casi, probabilmente inappropriate rispetto al concreto ambito di indagine;
 - l'Ente Gestore del Parco delle Orobie Bergamasche rileva infine che mancano indicazioni sull'esperienza maturata degli operatori che hanno svolto l'indagine nel campo specifico dell'analisi della chirotterofauna e riferimenti metodologici specialistici per il monitoraggio di cui trattasi”;

ACQUISITO il parere n. 125 dell'11 dicembre 2020 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, assunto al prot. 106534/MATTM del 18 dicembre 2020, costituito da n. 5 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, con detto parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale ha ritenuto NON ottemperata la condizione ambientale n.1;

VISTA la pec del 1 dicembre 2020, acquisita con prot. 100913/MATTM del 3 dicembre 2020, con cui il proponente trasmette le proprie controdeduzioni alle osservazioni dell'Ente gestore del parco Regionale Orobie Bergamasche;

VISTA la nota prot. 109718/MATTM del 29 dicembre 2020 con la quale la Direzione Generale CRESS ha chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS di confermare o meno il parere già emesso alla luce delle controdeduzioni trasmesse dal proponente in data 3 dicembre 2020;

ACQUISITA la nota PROT. 31/CTVA del 7 gennaio 2021, acquisita con prot. 928/MATTM del 7 gennaio 2021 con la quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS di fatto conferma l'esito negativo della verifica di ottemperanza svolta;

VISTA la nota prot. Int. 1850/MATTM dell'11 gennaio 2021 con la quale il responsabile del procedimento, arch. Claudia Pieri, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 28 del

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla formulazione del provvedimento di verifica di ottemperanza della prescrizione di cui trattasi;

DECRETA

ai sensi dell'articolo 28, decreto legislativo 152/2006, sulla base delle motivazioni espresse nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 125 del 11 dicembre 2020,

la non ottemperanza alla condizione ambientale n. 1 del Decreto Direttoriale n. 91 del 12 maggio 2020 di esclusione dalla procedura di VIA del "Permesso di Ricerca in concessione "Cime" per zinco e piombo e associati".

Ai fini dell'ottemperanza alla condizione ambientale, il proponente dovrà presentare una nuova istanza per l'avvio della verifica, entro i termini stabiliti dal provvedimento di compatibilità ambientale.

Il presente provvedimento sarà comunicato al Proponente, al Parco delle Orobie Bergamesche, al comune di Oltre il Colle ed alla Regione Lombardia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Dirigente

Dott. Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)